



# REVEIL SOCIAL

## S.A.V.T.

Syndicat Autonome Valdôtain des Travailleurs

### DIRETTIVO SAVT

Il Direttivo Regionale del Syndicat Autonome Valdôtain des Travailleurs si è riunito recentemente per esaminare alcuni problemi di grande importanza ed alcune proposte della Segreteria.

Il primo argomento affrontato è stato quello del prossimo Congresso del Sindacato: il sesto da quando il SAVT ha iniziato ad operare in Valle d'Aosta per salvaguardare e tutelare gli interessi dei lavoratori valdostani.

I componenti la segreteria hanno sottolineato la particolare importanza del prossimo Congresso. Gli argomenti sul tappeto infatti non mancano così come non manca la volontà di affrontarli e di risolverli, tuttavia non si può certamente prescindere dal contesto politico-sindacale che esiste a livello nazionale per cui il Congresso deve essere realmente il momento di dibattito, di sintesi e di programmazione per stabilire la futura azione del SAVT.

Per queste ragioni la segreteria ha chiesto un mandato elastico circa i tempi in cui effettuare il Congresso tenendo come base, in via preliminare e suscettibile di variazioni, la primavera dell'anno in corso.

Per quanto riguarda la sede del Congresso, sentito il parere dei membri del Direttivo si è optato per la Bassa Valle (Verrès). Questa scelta, come ha sottolineato il segretario Francesco Stévenin, vuole essere la dimostrazione tangibile della considerazione e delle preoccupazioni che sempre sono state presenti all'interno del SAVT riguardo al problema occupazionale della Bassa Valle.

La presenza del Congresso nella Bassa Valle vuole dimostrare come il SAVT consideri importante la battaglia per la difesa della mano d'opera della zona e per il pieno impiego non accettando che la Bassa Valle diventi oggetto di speculazioni che provocando una eccessiva richiesta di mano d'opera favoriscano nuove forme di immigrazione interna che danneggerebbero in modo insanabile la già precaria situazione generale della zona, creando squilibri facilmente immaginabili.

Il direttivo ha quindi esaminato brevemente alcuni aspetti organizzativi del Congresso, lasciando ad alcuni dirigenti (Segue pagina 4)

### PER LA CAVA DI MONTJOVET

#### RAGGIUNTO L'ACCORDO

L'accordo stipulato dalle Organizzazioni Sindacali Metalmeccaniche e l'azienda è il primo realizzato in valle ad integrazione del contratto nazionale di lavoro. L'accordo si colloca negli indirizzi enunciati dalla segreteria del SAVT Metalmeccanici nel numero precedente del giornale del nostro Sindacato.

Questi i punti dell'accordo:

#### INQUADRAMENTO UNICO

| Livelli Minimo mensile | Parametro Contingenza | Declaratorie e profili Aziendali                                          |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| I Livello L. 107.000   | 111                   | Personale in addestramento                                                |
| 2 Livello L. 113.500   | 118                   | Macchinista «B» (Guidamacchine automatiche) Ausiliari di officina         |
| 3 Livello L. 121.500   | 132                   | Macchinista «A» (Guida macchine semiautomatiche) Movimentazione Materiale |
| 4 Livello L. 132.500   | 142                   | Impiegato Amm.vo Attrezzista «B» Aggiustatore meccanico «B»               |
| 5 Livello L. 146.000   | 191                   | Attrezzista «A» Agg. meccanico «A»                                        |
| 5S Livello L. 171.500  |                       |                                                                           |
| 6 Livello L. 187.000   | 255                   | Capo officina                                                             |
| 7 Livello L. 212.000   | 255                   | Imp. Amm.vo Capo del Personale                                            |

I livelli indicati sono ragguagliati a mese (173 ore) e sono uguali per tutti i lavoratori indipendentemente dalla differenza di età.

I minimi aziendali assorbono fino a concorrenza i seguenti elementi:

- a) Minimo nazionale
- b) 5% mancato cottimo
- c) 2% mancato cottimo accordo aziendale 10/7/73

#### MOBILITÀ

Con riferimento alla situazione aziendale, si è stabilito il seguente criterio di mobilità. Il passaggio al livello superiore (escluso il primo) avviene a fronte delle seguenti prestazioni lavorative nell'ambito dei singoli livelli:

- a) Al raggiungimento dei 60 giorni lavorativi, pari a 480 ore, anche non consecutive, il lavoratore passerà al livello superiore sempre che lo stes-

In armonia con quanto previsto dal c.c.n.l., sono stati concordati i seguenti livelli salariali con i relativi parametri di indennità di contingenza, con decorrenza dal 1/1/1974.

In riferimento ai livelli retributivi sono state identificate le seguenti declaratorie aziendali a valere per ogni singolo livello.

so abbia maturato una anzianità aziendale di un anno.

- b) Le ore prestate in attività classificate di livello superiore verranno remunerate col livello retributivo cui si riferisce la prestazione. L'azienda per quanto riguarda l'istituto della mobilità, comunicherà alle R.A.S. e ai lavoratori interessati a consuntivo ogni 6 mesi le ore effettuate a livello superiore.

#### MENSILIZZAZIONE

Dal 1/1/74, l'azienda darà integrale applicazione alla mensilizzazione del salario prevista dal c.c.n.l., anticipando totalmente le indennità di malattia e infortunio a carico degli enti assicurativi. (INAM - INAIL) I lavoratori rilasceranno all'azienda delega per la riscossione delle indennità di loro com-

(Segue pagina 4)

# IMPOSTA SUL REDDITO DEI LAVORATORI

Come noto, a decorrere dal 1 Gennaio 1974 entreranno in vigore i seguenti nuovi tributi:

- Imposta sul reddito delle persone fisiche;
- Imposte sul reddito delle persone giuridiche;
- Imposta locale sui redditi.

In relazione all'istituzione dei nuovi tributi, numerose imposte contemplate dal sistema attuale, risulteranno abrogate: in particolare, per effetto dell'introduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per quel che concerne il reddito del lavoro, risulteranno abolite le seguenti imposte:

- Imposta di ricchezza mobile cat. C/2 la quale era trattenuta direttamente dal datore di lavoro sulla busta paga.
- Imposta complementare, trattenuta soltanto in parte dal datore di lavoro, ed il successivo conguaglio si pagava con la cartella esattoriale (VANONI).
- Imposta comunale di famiglia, applicata e riscossa dal Comune, e tassa rifiuti.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche sostituisce inoltre:

- L'imposta sul reddito domenicale dei terreni;
- L'imposta sui redditi agrari;
- L'imposta sui redditi dei fabbricati;
- L'imposta sul valore locativo.

Caratteristica della nuova imposta sul reddito delle persone fisiche è quella di essere un tributo a carattere «personale» e «progressivo».

L'imposta è personale nel senso che, nella impostazione, non si guarda più ai singoli redditi convergenti nel soggetto ed alla loro origine, ma al reddito complessivo del soggetto medesimo che diviene quindi l'unico elemento di riferimento ai fini della determinazione del-

l'imponibilità.

Da ciò discendono due conseguenze: da un lato, che le detrazioni previste sono riferite esclusivamente alla situazione personale del soggetto medesimo, ai suoi carichi familiari, agli oneri da lui sostenuti e, dall'altro, che concorrono a formare il reddito complessivo, oltre i redditi propri del soggetto, quelli altrui di cui abbia la libera disponibilità e quelli a lui imputati in ragione dei rapporti familiari.

La progressività dell'imposta viene tradotta nel criterio della progressione

per scaglioni, con aliquote crescenti per ciascuno dei successivi scaglioni di reddito: mentre, per l'imposta complementare la progressione risultava continua, nel senso che, aumentando il reddito, cresceva l'aliquota applicabile sull'intero reddito, per quella sulle persone fisiche il reddito risulta scomposto in tante parti quanti sono gli scaglioni previsti e su ciascuna parte viene imposta l'aliquota corrispondente: aliquota che come da tabella sotto riportata, è crescente via via che aumentano gli scaglioni di reddito:

## PERIODO DI PAGA MENSILE

| Scaglione<br>N° | REDDITO MENSILE<br>(annuo: 12) |                     | Ampiezza<br>dello<br>scaglione | Aliquota<br>sullo<br>scaglione | Imposta<br>sull'intero<br>scaglione | Imposta<br>complessiva<br>sul limite<br>superiore<br>dello scaglione |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                 | limite<br>inferiore            | limite<br>superiore |                                |                                |                                     |                                                                      |
| 1               | 0                              | 166.667             | 166.667                        | 10                             | 16.667                              | 16.667                                                               |
| 2               | 166.668                        | 250.000             | 83.333                         | 13                             | 10.833                              | 27.500                                                               |
| 3               | 250.001                        | 333.333             | 83.333                         | 16                             | 13.333                              | 40.833                                                               |
| 4               | 333.334                        | 416.667             | 83.334                         | 19                             | 15.834                              | 56.667                                                               |
| 5               | 416.668                        | 500.000             | 83.333                         | 22                             | 18.333                              | 75.000                                                               |
| 6               | 500.001                        | 583.333             | 83.333                         | 25                             | 20.833                              | 95.833                                                               |
| 7               | 583.334                        | 666.667             | 83.334                         | 27                             | 22.500                              | 118.333                                                              |
| 8               | 666.668                        | 750.000             | 83.333                         | 29                             | 24.167                              | 142.500                                                              |
| 9               | 750.001                        | 833.333             | 83.333                         | 31                             | 25.833                              | 168.333                                                              |
| 10              | 833.334                        | 1.000.000           | 166.667                        | 32                             | 53.334                              | 221.667                                                              |
| 11              | 1.000.001                      | 1.166.667           | 166.667                        | 33                             | 55.000                              | 276.667                                                              |
| 12              | 1.166.668                      | 1.333.333           | 166.666                        | 34                             | 56.666                              | 333.333                                                              |
| 13              | 1.333.334                      | 1.500.000           | 166.667                        | 35                             | 58.334                              | 391.667                                                              |
| 14              | 1.500.001                      | 1.666.667           | 166.667                        | 36                             | 60.000                              | 451.667                                                              |
| 15              | 1.666.668                      | 2.083.333           | 416.666                        | 38                             | 158.333                             | 610.000                                                              |
| 16              | 2.083.334                      | 2.500.000           | 416.667                        | 40                             | 166.667                             | 776.667                                                              |
| 17              | 2.500.001                      | 3.333.333           | 833.333                        | 42                             | 350.000                             | 1.126.667                                                            |

(Segue pagina 3)

## COSTITUITA LA FEDERAZIONE VALDOSTANA METALMECCANICI

Come la Federazione CISL - CGIL - UIL - SAVT è stata costituita ad Aosta martedì 8 Gennaio la Federazione Valdostana Lavoratori Metalmeccanici FIM - FIOM - UILM - SAVT nuovo strumento unitario che operava nell'ambito del patto Federativo nazionale stipulato tra le organizzazioni sindacali.

Sono stati chiamati a far parte del Direttivo Federale i seguenti Lavoratori Metalmeccanici:

Boccazzi Carlo - Bioley Pietro - Bosonetto Sergio - Bongiovanni Matteo - Celestino Francesco - Chieviei Leno - Del Missier Severino - Donzel Ezio - Ferrari Vittorio - Francisco Giovanni - Guerrieri Francesco - Lexert Valentino - Lunardi Renato - Navaretta Sebastiano - Peila Carlo - Roux Felice - Stati Raffaele - Soffi Silvano - Tode Fausto - Uglione Alfredo.

Ai membri del Direttivo Federale dei Metalmeccanici Valdostani, chiamati ad operare in un momento particolarmente difficile per il movimento sindacale, le Reveil Social formula un sentito augurio di buon lavoro.

## DOCUMENTO PER LA COSTITUZIONE DEI CONSIGLI INTERCATEGORIALI DI ZONA

- 1) Come previsto dal Patto Federativo Nazionale, la prima istanza orizzontale e territoriale del sindacato sono i comitati di zona unitari.
- 2) I Comitati di zona sono strutture del Sindacato e devono prevedere la rappresentanza di tutte le categorie di lavoratori esistenti in ogni singola zona e che il sindacato organizza. Essi devono avere la totale autonomia da tutte le forze esterne del sindacato.
- 3) La costituzione dei Comitati di Zona deriva dalla necessità di istituire organismi che permettano ai lavoratori di esprimere direttamente le loro esigenze e di partecipare alle lotte per le riforme e per realizzare un nuovo caso di sviluppo economico.
- 4) Dei Comitati di Zona faranno parte rappresentanti di tutte le categorie nominati dalle stesse sia tramite i Consigli dei delegati che direttamente, secondo i criteri concordati fra i Sindacati.
- 5) Nella Valle d'Aosta i Consigli di Zona sono stabiliti in numero di tre. Essi sono: 1) Aosta - Alta Valle — 2) Châtillon - St. Vincent — 3) Verrès - Pont Saint Martin. E sono composti rispettivamente di 53 - 25 - 29 componenti.
- 6) Il coordinamento dell'attività dei Comitati di Zona è affidato alla Segreteria della Federazione Valdostana e al Direttivo della stessa. La segreteria e il direttivo della federazione oltre a stabilire le linee generali dell'attività da svolgere, dovranno altresì recepire e coordinare tutte le iniziative dei comitati di zona riguardanti problemi particolari e che richiedono per la loro realizzazione, il sostegno di tutte le strutture.



# Imposta sul reddito dei lavoratori

(Segue da pagina 2)

## DETRAZIONI SOGGETTIVE DALL'IMPOSTA

Una volta determinata l'imposta sul reddito netto, occorre procedere alle detrazioni dall'imposta previste dal nuo-

vo sistema tributario e che tengono luogo delle varie quote assenti di reddito del precedente sistema. Le somme che si detraggono dall'imposta calcolata sul reddito sono le seguenti:

### Detrazioni di imposta riferibili ai periodi di paga

#### A) DETRAZIONI FISSE

— Spese per la produzione del reddito (36.000 annue) più oneri e spese varie (12.000 annue) (art. 16 - lettere a e b)

#### B) DETRAZIONI SU DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE

Quota esente (art. 15 - n° 1) . . . . .  
Coniuge (art. 15 - n° 2) . . . . .

#### C) DETRAZIONI SULLE PERSONE A CARICO PER GLI ASSEGNI

C. 1 - Se è stata richiesta la detrazione per il coniuge (lettera B)

|                                                 |         |        |        |       |
|-------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|
| Numero persone a carico (escluso il coniuge): 1 | 7.000   | 583    | 292    | 146   |
| » » » : 2                                       | 15.000  | 1.250  | 625    | 312   |
| » » » : 3                                       | 25.000  | 2.083  | 1.042  | 521   |
| » » » : 4                                       | 35.000  | 2.917  | 1.458  | 729   |
| » » » : 5                                       | 65.000  | 5.417  | 2.708  | 1.354 |
| » » » : 6                                       | 100.000 | 8.333  | 4.167  | 2.083 |
| » » » : 7                                       | 150.000 | 12.500 | 6.250  | 3.125 |
| » » » : 8                                       | 250.000 | 20.833 | 10.417 | 5.208 |

Numero persone a carico: per ogni persona oltre le 8 . . . . . 120.000 10.000 5.000 2.500

C. 2 - Se non è stata richiesta la detrazione per il coniuge e vi è almeno un figlio a carico

|                                                    |         |        |        |       |
|----------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|
| Numero persone a carico (compreso il 1° figlio): 1 | 36.000  | 3.000  | 1.500  | 750   |
| » » » : 2                                          | 44.000  | 3.667  | 1.833  | 917   |
| » » » : 3                                          | 54.000  | 4.500  | 2.250  | 1.125 |
| » » » : 4                                          | 64.000  | 5.333  | 2.667  | 1.333 |
| » » » : 5                                          | 94.000  | 7.833  | 3.917  | 1.958 |
| » » » : 6                                          | 129.000 | 10.750 | 5.375  | 2.687 |
| » » » : 7                                          | 179.000 | 14.917 | 7.458  | 3.729 |
| » » » : 8                                          | 279.000 | 23.250 | 11.625 | 5.812 |

Numero persone a carico: per ogni persona oltre le 8 . . . . . 120.000 10.000 5.000 2.500

C. 3 - Se non è stata richiesta la detrazione per il coniuge e non vi sono figli a carico

Le detrazioni sono identiche rispetto all'ipotesi C. 1.

1) Le detrazioni A) spettano a tutti i lavoratori e lavoratrici.

2) Le detrazioni B):

B1) L. 36.000 annue per quota esente;

B2) L. 36.000 annue per coniuge a carico;

competono solo se il dipendente dichiara di averne diritto.

N.B. B1) Le detrazioni di L. 36.000 per quota esente spetta ad ogni dipendente (uomo o donna), con la esclusione delle donne coniugate non legalmente ed effettivamente separate, e dei minorenni non emancipati (inf. 21 anni) conviventi con il capo famiglia.

B1) La detrazione di L. 36.000 per coniuge a carico spetta sempre al marito per la moglie che non sia legalmente ed effettivamente separata (an-

che se questa lavora o ha redditi propri). Non spetta mai alla moglie, salvo in casi del tutto eccezionali.

#### Esemplificazioni:

a) Marito lavoratore, moglie casalinga - al marito spettano la detrazione B1 e B2.

b) Marito lavoratore, moglie lavoratrice - al marito spettano le detrazioni B1 e B2.

c) Marito e moglie legalmente ed effettivamente separati - ad ambedue spetta la detrazione B1 - a nessuno dei due spetta la detrazione B2.

d) Marito invalido, moglie lavoratrice - al marito spettano le detrazioni B1 e B2.

- alla moglie non spettano le detrazioni B1 e B2.

e) Donna vedova - spetta la detrazione B1.

f) Perdita di diritto alla detrazione della quota esente: es. quando la donna contrae matrimonio, ecc.

g) Perdita di diritto alla detrazione per coniuge a carico: es. per il marito quando si separa legalmente ed effettivamente dalla moglie, ecc.

h) Acquisizione del diritto alla detrazione per coniuge a carico: es. per l'uomo quando contrae matrimonio, ecc.

3) Le detrazioni C) spettano a condizione che al dipendente spettino, per tali persone, gli assegni familiari. Le detrazioni per i genitori per i quali il dipendente percepisce gli assegni familiari spettano in quanto siano conviventi con il beneficiario.

#### FORMULA DELLA RITENUTA

Retribuzione corrisposta nel periodo di paga - meno ritenuta dei contributi previdenziali - uguale retribuzione imponibile - moltiplicata per le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito - uguale ritenuta lorda - meno le detrazioni soggettive dall'imposta (soltanto sui compensi ordinari e non anche sulle mensilità aggiuntive) - uguale ritenuta totale mensile.

Esempio di trattenute globali sulla busta paga di un lavoratore con moglie e figlio a carico e con stipendio mensile di L. 200.000:

L. 200.000 x 6,85 = (L. 13.700) quota trattenute sociali (f.a.p. - i.n.a.m. ecc) esente dal fisco.

L. 186.300 + 16.160 = L. 202.480 imponibile globale comprensivo degli assegni familiari.

L. 202.480 - 166.667 = L. 35.813 quota imponibile al 13% - L. 166.667 quota imponibile al 10% = L. 16.667

L. 35.813 x 13% = L. (4.655) quota di tassazione al 13% in quanto superiore ai 2.000.000 di reddito.

Totale trattenute senza detrazioni

L. 13.700 + quota trattenute sociali

L. 16.667 + quota di imposta al 10%

L. 4.655 = quota di imposta al 13%

L. 35.022 - Totale trattenute

L. 10.583 = detrazioni

L. 24.439

Detrazioni da operare mensilmente

L. 3.000 + quota produzione reddito

L. 3.000 + quota esente

L. 1.000 + oneri e spese varie

L. 3.000 + coniuge a carico

L. 583 = figlio a carico

L. 10.583 totale detrazioni

Netto in busta: 216.160 -

24.439 =

191.721

DIR. RESP. CHARLES FERINA

Enreg. Tribunal d'Aoste N. 4/73 du 16/10/73

Imprimé par T.U.V.

29, rue Festaz - 11000 Aoste

# PREVIDENZA SOCIALE

Si avvertono i pensionati che, in occasione della corresponsione della prima rata della pensione per il corrente anno 1974, viene erogato anche l'aumento del 9,8 per cento spettante dal 1 gennaio 1974 per effetto della perequazione automatica sulle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1973.

Lo stesso aumento compete anche sulle pensioni integrate al trattamento minimo, nonché sulle pensioni sociali qualunque sia la loro decorrenza.

Pertanto i nuovi importi dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali a far tempo dal 1 gennaio 1974 sono i seguenti:

- L. 34.750 per i pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti di età inferiore a 65 anni;
- L. 37.050 per i pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti di età pari o superiore ai 65 anni;
- L. 30.800 per i pensionati delle gestioni dei lavoratori autonomi di qualunque età (risultanti dall'aumento del 9,8% sul vecchio trattamento minimo di L. 25.300 e dall'ulteriore incremento di L. 3.000 spettante dalla stessa data del 1 gennaio 1974);
- L. 20.850 per i titoli di pensione sociale.

All'atto della corresponsione della prima rata della pensione per il corrente anno 1974, tutti i pensionati riceveranno i nuovi frontespizi (mod. O. bis/M.) che, in caso di prestazione d'opera retribuita alle dipendenze di terzi, dovranno essere immediatamente esibiti al datore di lavoro per l'effettuazione delle trattative di legge.

La trattenuta giornaliera per i titoli di pensione diretta dovrà essere effettuata dai datori di lavoro, nella nuova misura risultante dai suddetti frontespizi, dal 1 gennaio 1974 per i titolari di pensione di categoria VO e Vr e dal 1 febbraio 1974 per i titolari di pensione delle altre categorie.

Con l'occasione, si fa presente che, come risulta dai nuovi frontespizi di mod. O bis/M., a partire dal 1 gennaio 1974, le rate di pensione verranno corrisposte al netto delle seguenti detrazioni:

- A) di L. 20 mensili per trattenuta a favore dell'opera nazionale pensionati d'Italia (O.N. P.I.);
- B) dello 0,50% delle quote mensili di pensioni non eccedenti L. 100.000, al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, qualora sia stata rilasciata delega INPS per la riscossione dei contributi sindacali;
- C) del 10% a titolo di acconto provvisorio per l'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla quota di pensione eccedente L. 92.000 mensili.

Relativamente alla ritenuta dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si precisa che pensionati di tutte le categorie, ad eccezione dei titolari di pensione sociale, riceveranno, al più presto, un modulo di dichiarazione che debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere restituito, avendo cura di non piegarlo e squalcirlo, all'ufficio pagatore entro 15 giorni dalla consegna.

Sulla base di tale dichiarazione e tenuto conto dell'ammontare della pensione, l'INPS

stabilirà se - in applicazione delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica dal 29 settembre 1973 numeri 597e 600 - è da operare la ritenuta di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, in caso positivo, accerterà il diritto alle detrazioni di imposta di L. 36.000 spettanti al pensionato a titolo proprio e di L. 36.000 per il coniuge a carico, oltre alle detrazioni alle quali abbia eventualmente diritto per altri carichi di famiglia.

Si richiama l'attenzione sull'importanza della presentazione della dichiarazione, richiesta nell'esclusivo interesse dei pensionati, al fine di determinare l'eventuale esonero dalla ritenuta stessa oppure di consentire lo scomputo delle detrazioni nella esatta misura prevista dalla legge.

Si avverte altresì che l'INPS - non appena ricevuta in restituzione la dichiarazione - procederà alla regolare applicazione dell'imposta sia per le pensioni di importo inferiore alle L. 92.000 mensili, sia per quelle di importo superiore già assoggettate alla ritenuta provvisoria del 10%. Nessuna detrazione verrà, invece, effettuata nei confronti di coloro che non avranno restituito la predetta dichiarazione.

Ovviamente, per le pensioni superiori a L. 92.000 saranno effettuate le necessarie operazioni di conguaglio con l'importo già trattenuto dall'INPS in via provvisoria, nella citata misura del 10%.

IL DIRETTORE GENERALE  
(G. A. Masini)

## DIRETTIVO REGIONALE S.A.V.T.

(Segue dalla pagina 1)

della zona l'incarico di prospettare quelle soluzioni che meglio possono contribuire al buon andamento dei lavori Congressuali.

Il Segretario del Sindacato ha poi dato lettura dei nominativi degli eletti nel Precongresso del Sindacato dell'Amministrazione Regionale.

Il direttivo ha quindi esaminato il problema dei Consigli di Zona (vedi pagina 2).

Si sono quindi esaminati alcuni aspetti specifici dei rapporti tra il SAVT e gli altri Sindacati per quanto riguarda alcuni particolari problemi.

Il Segretario del Sindacato concludendo ha poi brevemente illustrato i risultati di un incontro avvenuto a Bolzano tra una ristretta rappresentanza del SAVT ed alcuni dirigenti del sindacato Sud-Tirolese ASGB. La discussione è stata ampia e i punti di incontro sono stati molti anche se ovviamente la situazione sindacale altoatesina ha delle profonde differenze rispetto a quella valdostana sia per la diversa estensione della regione sia per il diverso tipo di insediamenti industriali esistenti. Si sono comunque gettate le basi per una futura collaborazione fra sindacati regionali che hanno caratteristiche comuni e che si preoccupano di difendere gli interessi delle rispettive popolazioni e minoranze etniche.

c.f.

## RAGGIUNTO L'ACCORDO

### ALLA CAVA DI MONTJOVET

(Segue dalla pagina 1)

petenza a carico degli istituti assicurativi.

### MENSA AZIENDALE

L'azienda si impegna a realizzare la mensa aziendale entro il 1974, nell'ambito della ristrutturazione aziendale in programma. In attesa della realizzazione della mensa, viene corrisposta una indennità sostitutiva di L. 250 giornaliere. Con l'entrata in funzione della mensa il prezzo del pasto a carico dei lavoratori viene fissato in lire 250 giornaliere. Con tale realizzazione le parti si impegnano a concordare la pausa di lavoro per il consumo del pasto. L'Istituto della mensa verrà discusso ulteriormente in occasione dell'incontro tra le parti che si avrà in occasione del rinnovo del premio di produzione 1974.

Abbiamo voluto chiedere al segretario dei metalmeccanici SAVT, il suo parere in merito all'accordo raggiunto:

«Globalmente direi che l'accordo è positivo, perché è la continuazione della linea egualitaria che i metalmeccanici valdostani si erano dati dal 1969 in poi, ma soprattutto perché realizza due obiettivi di fondo per i lavoratori:

1) La mensilizzazione effettiva del salario e l'anticipazione del salario da parte dell'azienda in caso di malattia e infortunio, superando così una delle tradizionali discriminazioni di trattamento tra i lavoratori, realizzando a livello aziendale quanto non si era raggiunto a livello nazionale, anche se in tal senso esisteva un impegno dell'allora Ministro del lavoro.

2) L'impegno dell'azienda a realizzare la mensa nel corso del 1974, e l'istituzione dell'indennità sostitutiva che diventerà il concorso dei lavoratori al costo del pasto.

La mensa per noi è uno strumento contro il continuo aumento dei generi alimentari e se vogliamo anche come salvaguardia della salute dei lavoratori, in particolare per i turnisti, che sono sempre stati costretti a consumare dei frugali pasti durante le pause di lavoro e non sempre in condizioni igienico-sanitarie confacenti.

Questo accordo va sottolineato è stato raggiunto senza ricorrere all'azione sindacale, pur trattandosi di una piccola azienda, le quali in genere ostentano un comportamento ostico nei confronti delle Organizzazioni sindacali creando delle inutili tensioni aziendali.

Mi auguro che anche le altre aziende vedano il confronto dialettico come un momento per superare le eventuali difficoltà che si possono incontrare nelle trattative.

PARAISSANT DEUX FOIS PAR MOIS  
REDACTION ET ADMINISTRATION  
au Siège du  
SYNDICAT AUTONOME  
VALDOTAIN DES TRAVAILLEURS  
2, place Innocent Manzetti - 11000 Aoste  
Téléphone n. 44336